

## VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ex art. 22 comma 1 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18

Il giorno 2 del mese di aprile dell'anno 2020 in modalità telematica attraverso la piattaforma google meet si sono incontrati:

**Vedetta 2 Mondialpol S.p.a.**, rappresentata dal suo procuratore speciale, Massimo Ambrosio, con l'assistenza degli avvocati Sergio Talini e Paolo Salvatori

e

**Filcams CGIL**, rappresentata dal Segretario Nazionale, Sandro Pagaria

**Fisascat CISL**, rappresentata dal Segretario Nazionale, Aurora Blanca

**UILTuCS**, rappresentata dal Segretario Nazionale, Stefano Franzoni

per l'esame della comunicazione formulata ex art. 22 decreto legge 19 del 17 marzo 2020 e successivo Decreto Interministeriale del 24.03.2020, nonché per le Regioni Lombardia e Veneto dall'art. 17 del DL n. 9 del 2 marzo 2020 dall'azienda Vedetta 2 Mondialpol S.p.A., con sede legale in Como, Via Scalabrini, 76, che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. 2305 dipendenti occupati sul territorio nazionale, con unità produttive dislocate su almeno 5 regioni secondo quanto *infra* precisato.

Alla società spetta l'accesso all'ammortizzatore sociale della CIGD in quanto la stessa non è beneficiaria né di trattamenti di Cigo né di trattamenti di Fis assegno ordinario, né rientra nei Fondi di Solidarietà speciali di cui agli artt. 26 e 27 e ss. decreto legislativo 148 del 2015 (cfr. in tal senso, tra gli altri, messaggio Inps n. 1287 del 20 marzo 2020 e circolare Inps n. 47 del 28 marzo 2020).

Trovano applicazione l'art. 22 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e, limitatamente alle Filiali dislocate in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto l'art. 17 del DL 2 marzo 2020 n. 9

### Premesso che

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda in data 27.3.2020, da intendersi qui integralmente richiamata, con la quale si informavano le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19", nonché per le Regioni Lombardia e Veneto di cui all'art. 17 del DL n. 9 del 2 marzo 2020.
- 2) In data 28.3.2020 è stata pubblicata la Circolare INPS n. 47, la quale ha espressamente ampliato la platea dei lavoratori interessati dall'ammortizzatore sociale agli assunti in data successiva al 23.2.2020 a seguito di cambio appalto e l'Azienda rende noto che parte di questi lavoratori sono attualmente impiegati in Emilia Romagna, come risulta dall'elenco allegato sub 1, cui la misura di CIGD va quindi estesa.

- 3) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato una forte contrazione nei servizi, con particolare riferimento ai servizi di trasporto valori e contazione, nonché nei servizi fiduciari, ma anche in alcuni settori della vigilanza tradizionale, nonché nelle attività impiegate.
- 4) Le predette conseguenze economiche negative, peraltro in continua evoluzione, rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo a decorrere dal 23.3.2020 di nove settimane dei lavoratori impiegati Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Piemonte e Sardegna, e di 13 settimane dei lavoratori impiegati in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, nonché per le Regioni Lombardia e Veneto di cui all'art. 17 del DL n. 9 del 2 marzo 2020;
- b) La causa per la quale si richiede il Fondo di Integrazione Salariale è la seguente: "emergenza COVID-19 Nazionale";
- c) La Società presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga nei tempi e modi stabiliti dall'art. 22, comma 4, del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, nonché dal decreto interministeriale del 24.3.2020, per l'erogazione delle prestazioni.
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con decorrenza dal 23.3.2020 per una durata massima di 9 settimane, anche frazionabili su più periodi differenti da fruire entro il mese di agosto 2020, per i lavoratori operanti in Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Piemonte e Sardegna (con esclusione pertanto della Basilicata in cui allo stato non si prevedono contrazioni di lavoro) con pagamento diretto da parte dell'Inps. Per i lavoratori operanti in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, per le quali al trattamento che precede si cumulano le 4 settimane di cui all'art. 17 DL n. 9 del 2 marzo 2020, il ricorso alla CIGD avrà una durata massima pari a 13 settimane anche frazionabili su più periodi differenti da fruire entro il mese di agosto 2020, sempre con pagamento diretto da parte dell'Inps.
- e) La sospensione o riduzione degli orari di lavoro potrà variare per singoli reparti/uffici/articolazioni a seconda del variare delle esigenze di lavoro residue, riguarderà una forza lavoro complessiva di 2292 lavoratori e verrà gestito con cadenze

a giornata intera o multipli di esse secondo il criterio della equa distribuzione e rotazione verticale su mansioni fungibili compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, e potrà giungere ad una riduzione massima di 40.022 ore settimanali per il personale in forza indicato nell'allegato 1. Le parti si danno atto che l'elenco dei beneficiari allegato, è stato ampliato rispetto a quello inviato in allegato all'informativa di apertura della procedura del 27.03.2020, includendovi, alla luce delle indicazioni contenute nella Circolare INPS n. 47 del 28.03.2020, i lavoratori assunti successivamente al 23.02.2020 per effetto di cambio appalto, in parte operanti anche in Emilia Romagna, regione non indicata nell'informativa preventiva in quanto tutti i lavoratori ivi operanti risultano assunti, a seguito di cambio appalto, in data successiva al 23.2.2020.

B


- f) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga; eventuali richiami dalla cassa saranno disposti con un preavviso normalmente di 48 ore.
- g) Ai lavoratori interessati alla sospensione/riduzione dell'attività lavorativa verrà data facoltà, laddove possibile, di attivare sistemi di anticipo del trattamento da parte del sistema bancario secondo la convenzione ABI, al fine di assicurare comunque continuità di reddito. In ogni caso, la Società anticiperà, quale condizione di miglior favore ex art. 2120, u.c., c.c., ai lavoratori che ne facciano richiesta, il TFR, per la quota nella disponibilità dell'azienda o accantonata al fondo di Tesoreria INPS e nei limiti di un importo tale da consentire agli stessi il raggiungimento dell'80% della retribuzione mensile tabellare per il periodo di ricorso all'integrazione salariale e sino a quando l'INPS non provvederà al relativo pagamento; per i lavoratori senza disponibilità di TFR, la Società erogherà, a richiesta, anticipazioni della tredicesima e/o quattordicesima per i ratei già maturati.
- h) Ferma il sistema di rotazione come sopra delineato al paragrafo e), si conviene che, per coloro che avessero residui ferie dell'anno 2019, le giornate di assenza dal lavoro conseguenti alla riduzione dell'attività lavorativa verranno distribuite nella misura massima del 70% quale sospensione in cassa integrazione in deroga e per la restante parte a ferie residue al 31.12.2019 sino ad esaurimento delle stesse. A prescindere da ciò, ove le esigenze di riduzione del lavoro eccedano le 14 giornate mese, esse consteranno sino ad un massimo di 13 giorni di sospensione in cassa integrazione e per i giorni residui ferie e permessi sino ad esaurimento dei residui al 31.12.2019.
- i) Si conviene di monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei

B

lavoratori;

- j) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- k) L'Azienda si impegna a trasmettere all'Inps mediante modulo Sr41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.



Sandra Reponi  
Blanca  
Faurou

Allegato 1

Regione Fil.	Provincia Fil.	Tipologia Servizio	Addetti n.	di cui FT	di cui PT	Riduzione
EMILIA ROMAGNA	PR	SERVIZI FIDUCIARI	14	14	0	30%
EMILIA ROMAGNA	PR	ZONA - PIANTONAMENTO FISSO - CO	11	11	0	20%
FRIULI VENEZIA GIULIA	PN	AMMINISTRATIVI	1	1	0	80%
FRIULI VENEZIA GIULIA	PN	SERVIZI FIDUCIARI	21	16	5	30%
FRIULI VENEZIA GIULIA	PN	SERVIZI FIDUCIARI INTERMITTENTI	4	4	0	100%
FRIULI VENEZIA GIULIA	PN	Servizi interni	1	1	0	60%
FRIULI VENEZIA GIULIA	PN	ZONA - PIANTONAMENTO FISSO - CO	48	48	0	20%
FRIULI VENEZIA GIULIA	UD	AMMINISTRATIVI	6	6	0	80%
FRIULI VENEZIA GIULIA	UD	SERVIZI FIDUCIARI	25	24	1	30%
FRIULI VENEZIA GIULIA	UD	SERVIZI FIDUCIARI INTERMITTENTI	28	28	0	100%
FRIULI VENEZIA GIULIA	UD	ZONA - PIANTONAMENTO FISSO - CO	88	88	0	20%
LAZIO	ROMA	AMMINISTRATIVI	1	1	0	100%
LOMBARDIA	BS	AMMINISTRATIVI	1	1	0	50%
LOMBARDIA	BS	TV E SALE CONTA	77	75	2	65%
LOMBARDIA	CO	AMMINISTRATIVI	91	73	18	70%
LOMBARDIA	CO	SERVIZI FIDUCIARI	29	20	9	30%
LOMBARDIA	CO	SERVIZI FIDUCIARI INTERMITTENTI	1	1	0	100%
LOMBARDIA	CO	Servizi interni	23	21	2	70%
LOMBARDIA	CO	TV E SALE CONTA	174	174	0	65%
LOMBARDIA	CO	ZONA - PIANTONAMENTO FISSO - CO	147	147	0	20%
LOMBARDIA	MI	AMMINISTRATIVI	38	32	6	70%
LOMBARDIA	MI	SERVIZI FIDUCIARI	6	5	1	30%
LOMBARDIA	MI	Servizi interni	8	7	1	60%
LOMBARDIA	MI	TV E SALE CONTA	252	211	41	65%
LOMBARDIA	MI	ZONA - PIANTONAMENTO FISSO - CO	80	80	0	20%
MARCHE	AN	AMMINISTRATIVI	8	6	2	60%
MARCHE	AN	SERVIZI FIDUCIARI	54	34	20	30%
MARCHE	AN	TV E SALE CONTA	70	69	1	65%
MARCHE	AN	ZONA - PIANTONAMENTO FISSO - CO	110	108	2	30%
MARCHE	MC	TV E SALE CONTA	29	28	1	65%
MARCHE	MC	ZONA - PIANTONAMENTO FISSO - CO	23	21	2	20%
MARCHE	PU	ZONA - PIANTONAMENTO FISSO - CO	25	25	0	20%

PIEMONTE	NO	AMMINISTRATIVI	3	2	1	60%
PIEMONTE	NO	SERVIZI FIDUCIARI	8	7	1	30%
PIEMONTE	NO	TV E SALE CONTA	64	60	4	65%
PIEMONTE	NO	ZONA - PIANTONAMENTO FISSO - CO	101	101	0	20%
PIEMONTE	TO	SERVIZI FIDUCIARI	3	0	3	30%
PIEMONTE	TO	Servizi interni	1	0	1	60%
PIEMONTE	TO	TV E SALE CONTA	78	78	0	65%
PIEMONTE	TO	ZONA - PIANTONAMENTO FISSO - CO	18	18	0	20%
SARDEGNA	CA	AMMINISTRATIVI	4	4	0	70%
SARDEGNA	CA	SERVIZI FIDUCIARI	28	24	4	30%
SARDEGNA	CA	Servizi interni	2	2	0	100%
SARDEGNA	CA	TV E SALE CONTA	34	34	0	65%
SARDEGNA	CA	ZONA - PIANTONAMENTO FISSO - CO	131	130	1	20%
SARDEGNA	SS	AMMINISTRATIVI	2	2	0	70%
SARDEGNA	SS	SERVIZI FIDUCIARI	5	4	1	30%
SARDEGNA	SS	Servizi interni	5	5	0	100%
SARDEGNA	SS	TV E SALE CONTA	39	38	1	65%
SARDEGNA	SS	ZONA - PIANTONAMENTO FISSO - CO	76	76	0	20%
VENETO	BL	AMMINISTRATIVI	8	6	2	70%
VENETO	BL	SERVIZI FIDUCIARI	2	1	1	30%
VENETO	BL	SERVIZI FIDUCIARI INTERMITTENTI	1	1	0	100%
VENETO	BL	Servizi interni	2	1	1	60%
VENETO	BL	TV E SALE CONTA	41	40	1	65%
VENETO	BL	ZONA - PIANTONAMENTO FISSO - CO	65	65	0	20%
VENETO	PD	TV E SALE CONTA	40	40	0	65%
VENETO	PD	ZONA - PIANTONAMENTO FISSO - CO	37	37	0	20%
Totale complessivo			2.292	2.156	136	